

Castel Maggiore 24 giugno 2021

Associazione Scuolare

Verbale Assemblea Ordinaria - 24 giugno 2021

L'assemblea convocata a distanza mediante collegamento in videoconferenza il giorno 24 giugno 2021 alle ore 21.00 (tutti i componenti hanno ricevuto il link per l'accesso alla videoconferenza che avviene tramite l'applicazione Meet della GSuite for Education) per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore come richiesto dalla Regione Emilia Romagna
2. Varie ed eventuali

Alla riunione risultano presenti:

Giovanna Lovergine (Presidente), Lisa Lodi (consigliera), Roberta Chiarelli (consigliera), Barbara Stracciari, Elisabetta Velabri e Silvia Luccoli,

deleghe presentate:

Lorena Galassi delega Lisa Lodi

Totali dei presenti 7 compresi 1 socio delegato

L'Assemblea ordinaria è valida e può deliberare con qualunque numero di presenti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide e vincolanti per tutti gli Organi dell'Associazione se raccolgono il 50% + 1 dei voti dei presenti.

Constatata la presenza dei soci e la regolarità della riunione, si prosegue con i punti all'ordine del giorno. Verbalizza la sig.ra Lisa Lodi.

1. Modifiche statutarie per adattamento alla nuova normativa del terzo settore come richiesto dalla Regione Emilia Romagna

Il Presidente presenta la richiesta della Regione di adattamento dello Statuto. Precisa che nel corso dell'istruttoria è stato rilevato che lo Statuto dell'Associazione deliberato in Assemblea Straordinaria il giorno 24 maggio 2021 con la trasformazione dell'Associazione in Associazione di Promozione Sociale, pur sostanzialmente adeguato alla recente riforma del Terzo Settore, non risulta del tutto conforme alla normativa nazionale, pertanto necessita di alcuni adeguamenti statuari in vista della successiva iscrizione nel RUNTS nonché di una integrazione documentale ai fini dell'iscrizione nel Registro Regionale. In particolare viene richiesto:

- artt. 2 e 3 n. 6): Lo statuto non pare conforme alle previsioni di cui agli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 117/2017 laddove prevede lo svolgimento di "attività economiche connesse o affini" a quelle di interesse generale, peraltro ulteriori rispetto alle attività diverse, anch'esse consentite dallo Statuto, così come prevede lo svolgimento di attività commerciali prive dei caratteri di secondarietà e strumentalità. Si ricorda che gli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 117/2017 che consentono unicamente lo svolgimento di due tipologie di attività: quelle istituzionali di interesse generale e quelle **diverse**. Inoltre, l'art. 6 del

D. Lgs. 117/2017 non consente lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività connessa a quella istituzionale, ma unicamente lo svolgimento di **attività secondarie e strumentali** rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'emanando Decreto Ministeriale firmato il 30.04.2021. Come ribadito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul punto, quindi, *“la formulazione dello statuto dovrebbe essere meglio allineata alla disciplina contenuta nel Codice del Terzo Settore”*. Inoltre, si chiarisca cosa si intende laddove si prevede lo svolgimento di *“tutte le attività che contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali”*. Si ricorda, infatti, che l'oggetto sociale deve essere puntualmente definito ed esplicitato nello statuto. Si chiarisca, infine, cosa si intende per *“aderire e partecipare ad enti e organismi economici, consortili e fideiussori”*;

- art. 6: si chiarisca la previsione relativa alla decadenza per mancato pagamento della quota associativa. Non è chiaro, infatti, se sia prevista una forma di sollecito o di preventiva informazione, se vi siano dei termini oppure se si tratta di un'ipotesi di automatica e immediata decadenza. In quest'ultima ipotesi la previsione statutaria sembrerebbe in contrasto con il principio di non temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

- artt. 7 e 10: è necessario precisare che l'esclusione degli associati minorenni riguarda solo l'elettorato passivo; quanto al **diritto di elettorato attivo i principi di democraticità, partecipazione ed eguaglianza di tutti gli associati**, che sono ribaditi dall'art. 25 co. 3 del Codice del Terzo Settore come principi cardine dell'associazionismo, nonché la D.G.R. 1007/2015 impongono di riconoscere a tutti gli associati stessi diritti e stessi doveri. Quindi, deve ritenersi illegittima la generalizzata e indiscriminata esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito *ex lege* agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (cfr. anche Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228 e Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019);

- art. 13: in relazione all'assemblea Straordinaria, si prevede che le **modifiche statutarie** possano essere deliberate anche in terza convocazione, peraltro priva di **quorum costitutivo**. Tuttavia, è opportuno eliminare tale previsione o, in alternativa, è necessario prevedere un quorum costitutivo adeguato poiché per la modifica dello statuto è richiesto un quorum rafforzato. Infatti, nella Circolare Ministeriale n. 20/2018 si precisa che *“Qualora gli associati intendano discostarsi dalle disposizioni codicistiche, occorre ricordare che il principio democratico, cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell'ambito del Terzo settore [...] e che deve trovare la massima espressione proprio nel funzionamento dell'organo assembleare, impone che l'approvazione delle modifiche dello statuto, “lex specialis” regolatrice del rapporto associativo, sia posta in essere con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario. In questo modo si previene che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, ledendo irreparabilmente il principio democratico.”* (v. anche Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6214 del 9 luglio 2020);

- art. 14: si segnala l'incompletezza della previsione statutaria laddove si legge che i consiglieri *“sono rieleggibili per mandati consecutivi”*, senza specificarne il numero; tale precisazione è opportuna in ragione dei principi di trasparenza e democraticità della vita associativa.

IL Presidente precisa che la Regione nella stessa comunicazione di adeguamento ricorda che, per provvedere all'adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore, è possibile avvalersi delle maggioranze semplificate previste per l'**Assemblea Ordinaria**.

I soci preso atto delle modifiche richieste all'unanimità deliberano di apportare analiticamente gli adeguamenti indicati.
Dopo una rilettura attenta dello Statuto quindi il presenta atto viene deliberato all'unanimità.

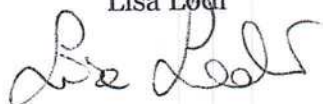
2 Varie ed Eventuali

Il consigliere Roberta Chiarelli riporta il suo intervento per l'Associazione all'incontro organizzato dall'Associazione Rose Rosse e Zona Franca sullo "Smart Working raccontato dalle donne". Esperienza, afferma, interessante che porterà nuovamente le associazioni a lavorare insieme su questo tema ed anche sulla possibile gestione di spazi dedicati alle donne come dichiarato dall'assessora Giannarini che si è dimostrata attente alla problematica e ha manifestato l'interesse ad essere informata nella evoluzione normativa dello Smart Working e l'impatto sul comune di Castel Maggiore.

Alle 21.45 si chiudono i lavori.

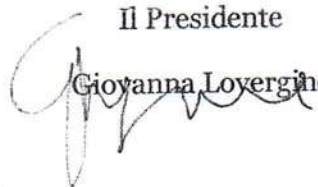
Il Verbalizzatore

Lisa Lodi



Il Presidente

Giovanna Loyergine



Firma dei soci presenti all'assemblea:

Walter
Gemma
Silvia Fucchi
Lisa Lodi
Loro Pella
Barbara Stracconi
Roberta Chiarelli

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"SCUOLARE-APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"Scuolare -APS"**, con sede legale nel Comune di Castel Maggiore (Bo), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente statuto, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

- a) **promuovere** la comunicazione, il confronto, lo scambio di esperienze tra genitori, docenti, esperti ed altri soggetti legati o interessati, in qualunque forma diretta o indiretta, al mondo dell'istruzione educazione e formazione attraverso il loro coinvolgimento nella vita della scuola al fine di ottenere una partecipazione più attiva responsabile e qualificata;
- b) **supportare** le scuole nella promozione delle pari opportunità, inclusione sociale e nel rapporto tra scuola e territorio stimolando anche il miglioramento dei processi di comunicazione interni mediante la valorizzazione delle finalità, divulgazione delle buone pratiche della scuola e di processi gestionali.
- c) **creare** un *network* di informazione diretta e indiretta volta a sensibilizzare le comunità e le istituzioni sulle tematiche relative alla scuola e ai giovani in generale;
- d) **favorire** progetti ed attività socio-culturali complementari al percorso didattico e formativo anche gestendo direttamente attività di segretariato, project management e comunicazione di progetti rivolti ai giovani riguardati la musica, la legalità e nello specifico l'impegno dei giovani nella comunità, in diverse forme, implementando attività consecutive e sinergiche di cittadinanza attiva.

L'Associazione intende perseguire le suddette finalità attraverso le seguenti attività che vengono indicate a mero titolo esemplificativo:

- Favorire ed incentivare la partecipazione attiva degli adulti alla vita della scuola.
- Interagire con i diversi soggetti protagonisti della vita scolastica per offrire alle famiglie e agli studenti un servizio sempre più adatto alle esigenze e ai bisogni dell'utenza.
- Progettare e collaborare alla realizzazione di attività a sostegno delle attività formative anche nella prospettiva della formazione continua della persona (*life long learning*)
- Promuovere la conoscenza delle nuove metodologie educative.
- Promuovere tutte le attività inerenti l'inclusione
- Promuovere la valorizzazione del talento

- Promuovere le attività per il contrasto alla dispersione scolastica
- Promuovere la prevenzione alle varie forme di devianza giovanile
- Promuovere la rete sociale anche in collaborazione con i servizi già presenti sul territorio, per favorire l'incontro tra persone e modelli genitoriali diversi

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione potrà, tra l'altro: effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi ai sovventori; potrà partecipare a bandi di finanziamento emanati da enti pubblici e privati, anche stranieri; attuare, in proprio o in convenzione con altri, tutte le attività, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, che contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dei criteri e limiti fissati dalla normativa di riferimento. L'Associazione potrà produrre e distribuire pubblicazioni a carattere culturale, informativo e/o divulgativo, su qualsiasi supporto cartaceo e digitale; compiere atti e stipulare contratti o altre operazioni di carattere immobiliare e mobiliare necessarie od utili esclusivamente e tassativamente alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, quali: istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali; accedere a crediti, finanziamenti ed approvvigionamenti; in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti, collaboratori occasionali o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente; svolgere la propria attività anche in collaborazione con qualsivoglia altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni al fine del raggiungimento di detti scopi. Iscrivere o aderire permanentemente o pro - tempore ad albi, anagrafi, elenchi, leghe, associazioni, consorzi, enti pubblici o privati, organizzazioni, comitati aventi oggetti simili, affini o complementari a quello dell'Associazione.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.



Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro 7 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

La decadenza del socio è effettiva, previo sollecito dopo 30 g, entro 120 g dalla richiesta di pagamento. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza del socio alla prima riunione utile e lo comunica entro 30 g al socio stesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso entro 90 giorni dalla notifica dell'addebito all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 – Gruppi e commissioni

Qualora si renda opportuno il Consiglio Direttivo può istituire gruppi o commissioni interne all'associazione per lo studio e la predisposizione e attuazione di progetti o iniziative, con autonomia gestionale e deliberativa, alla sola condizione che le attività delegate alle commissioni siano complementari e utili agli scopi dell'Associazione e non si pongano in nessun modo in contrasto con le finalità dell'associazione. Le commissioni e/o i gruppi dovranno essere rigorosamente costituiti da soci membri dell'associazione. I comitati e le commissioni hanno, per loro stessa natura, carattere transitorio e finalizzato alla realizzazione del singolo studio o progetto.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Art. 11 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 12 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 13 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 14 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 16– Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 17 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche con strumenti digitali, almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 4 (mesi) e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 19 Tesoriere

Il tesoriere è scelto e nominati dall'assemblea alla sua prima adunanza, anche tra soggetti esterni all'Associazione; Il Tesoriere deve curare e presentare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, il bilancio dell'Associazione.

Art. 20 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Deliberato il giorno 24 giugno 2021



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA 1

La presente è copia fotostatica conforme all'unico

2 5 GIU 2021 N. 4878 3

Il con € ESSE

si rilascia a richiesta del Cig.

Data 5 GIU 2021

IL FUNZIONARIO
Maddalena Cinielli